



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'1 luglio 2020:

### **LEGGE 7 LUGLIO 2020 n.113**

#### **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N. 157**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED INTERVENTI PER IL SETTORE FINANZIARIO**

##### **Art. 1**

*(Interventi a tutela della stabilità del sistema bancario)*

1. Con riferimento all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 23 aprile 2020, il Congresso di Stato, in rappresentanza dell'Eccellentissima Camera, dà mandato al Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino di predisporre entro il 30 settembre 2020 proposte, che saranno valutate dall'Assemblea dei Soci, finalizzate ad individuare possibili operazioni di finanza straordinaria ovvero forme di valorizzazione degli attivi patrimoniali iscritti nel bilancio della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 5 ter del Decreto – Legge 7 agosto 2017 n.93, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 30 agosto 2017 n.101, con la finalità di rendere gli stessi fruttiferi, cedibili, liquidabili, negoziabili ed esigibili anche attraverso la loro cartolarizzazione.
2. Le proposte di cui al precedente comma dovranno essere presentate in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, con audizione degli Organi di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, prima della loro attuazione.

##### **Art. 2**

*(Acquisizione azioni Banca Nazionale Sammarinese)*

1. Conseguentemente alla definizione della *mission* della Banca Nazionale Sammarinese di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n.157/2019, così come modificato dall'articolo 26 del Decreto

– Legge 30 aprile 2020 n.66, il Congresso di Stato è autorizzato ad acquisire le azioni della Banca Nazionale Sammarinese di proprietà della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al valore corrispondente al patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 2019, che dovrà essere depositato presso il competente ufficio entro e non oltre il 10 luglio 2020.

2. La spesa complessiva è ripartita in 20 anni senza corresponsione di interessi, a partire dall'esercizio finanziario 2021, ed è imputata, per ciascun esercizio finanziario di competenza, sul capitolo di spesa 2-3-6360 "Sottoscrizione quote e partecipazioni azionarie" del Bilancio dello Stato.

### **Art. 3**

*(Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e funzioni di Banca Centrale)*

1. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 39, comma 1, lettera b) della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione a terzi di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove finalizzata ed utile al reperimento, su incarico del Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, di adeguate coperture al fabbisogno finanziario dello Stato e della Pubblica Amministrazione, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.

2. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e degli articoli 40, comma 1, lettera f) e 47, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione a Organizzazioni Finanziarie Internazionali, Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità Estere di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove richiesto dall'esercizio del proprio ruolo statutario di referente istituzionale, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.

3. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 45, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che l'assistenza e informazione al Congresso di Stato, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze, ove finalizzata ed utile all'adozione di misure economiche volte al perseguimento della finalità di cui all'articolo 3 dello Statuto medesimo, ivi inclusi gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria o altre misure a protezione del pubblico risparmio o del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti della Repubblica, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.

4. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 29 e dell'articolo 4, comma 1, e 10, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche (Statuto BCSM) si interpretano nel senso che la rivelazione al Consiglio Grande e Generale di notizie, informazioni e dati in possesso della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anche in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari, da parte di esponenti, di collaboratori o del personale della stessa Banca Centrale, ove resa su richiesta della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, convocata in seduta segreta, non viola l'obbligo di cui al comma 1 del summenzionato articolo 29 ma integra gli estremi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, con riguardo ai destinatari delle informazioni.

#### **Art. 4**

*(Rafforzamento dei rapporti di collaborazione con Autorità di vigilanza e Banche Centrali estere)*

1. L'articolo 103 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

#### **“Art. 103**

*(Relazioni con autorità di vigilanza e Banche centrali estere)*

1. L'autorità di vigilanza collabora, anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con omologhe autorità estere. Tale scambio di informazioni, individuate con criteri oggettivi, può avvenire a richiesta o di iniziativa.
2. Per lo scambio di informazioni di cui al precedente comma non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge. Le omologhe autorità estere devono comunque garantire equivalenti condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'autorità di vigilanza. Il trattamento delle informazioni di cui al precedente comma è altresì lecito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.
3. L'autorità di vigilanza, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi accordi di cooperazione che, una volta sottoscritti, verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.
4. Gli accordi di cui al precedente comma prevedono la possibilità e le modalità di acquisizione delle informazioni e documenti anche direttamente presso i soggetti vigilati da parte dell'autorità competente per la vigilanza sulla rispettiva capogruppo estera.
5. Le informazioni comunque scambiate tra autorità di vigilanza e banche centrali ai sensi dei precedenti commi:
  - a) possono essere utilizzate dalle autorità estere unicamente:
    - per l'esame delle condizioni di accesso all'attività dei soggetti vigilati e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, inclusi i profili di vigilanza in materia di assetti proprietari, esponenti aziendali, liquidità, adeguatezza patrimoniale, sistemi di governo e di controllo aziendale;
    - per l'irrogazione di sanzioni;
    - nell'ambito di un ricorso amministrativo o procedimenti giurisdizionali contro una decisione dell'autorità competente;
    - per il contrasto del crimine finanziario in collaborazione con le autorità preposte;
    - per la concessione di linee di credito, per cassa o di firma, in favore della stessa autorità di vigilanza o della Repubblica;
    - per l'esecuzione di servizi di pagamento richiesti dall'autorità di vigilanza quale garante del sistema dei pagamenti ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Banca Centrale, anche ai fini della efficiente circolazione monetaria;
  - b) non possono essere diffuse o comunque inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto delle autorità competenti che le hanno fornite, salvo nei casi in cui l'informazione sia dovuta dall'autorità ricevente ad altre pubbliche autorità nazionali in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti nel proprio Paese.”.

#### **Art. 5**

*(Cessazione delle misure straordinarie di proroga termini di scadenza dei procedimenti o attività di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)*

1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96 le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n.66 cessano i loro effetti a decorrere dalle ore 24.00 del 31 agosto 2020.

## **Art. 6**

*(Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali)*

1. A decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2022, i crediti vantati dall'Istituto Sicurezza Sociale e da FONDISS nei confronti della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero di banche sammarinesi, relativi a depositi o ad altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in passività o strumenti finanziari emessi dalle predette banche, con esclusione di quelle caratterizzate da clausole di subordinazione, sono coperte da garanzia dell'Eccellentissima Camera.

## **Art. 7**

*(Istituzione di un Fondo per investimenti strategici)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare apposito decreto delegato allo scopo di istituire un Fondo di capitali segregato per attrarre e veicolare investimenti finanziari anche con la partecipazione di Stati con normativa conforme agli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

2. Gli obiettivi del fondo sono il sostegno finanziario a opere pubbliche e progetti di sviluppo, a progetti innovativi che offrono occupazione qualificata, interventi per la stabilizzazione del sistema economico e finanziario privato e pubblico, azioni per il potenziamento del settore bancario, promozione di eventi, studi economici e scientifici in collaborazione con l'Università, assunzione di partecipazioni in società sammarinesi ed estere, investimenti mobiliari e immobiliari, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e delle partecipate in cui Ecc.ma Camera è socio.

## **Art. 8**

*(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico)*

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno e rilancio del sistema economico e finanziario sammarinese e per il reperimento della liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2020, Titoli del debito pubblico, sino ad un ammontare complessivo di euro 500.000.000,00.

2. I contratti di finanziamento possono essere stipulati con Soggetti istituzionali esteri, Organismi Internazionali, Banche centrali e Istituti di credito e finanziari e devono contenere le caratteristiche tecniche, la durata e le modalità di rimborso del finanziamento stesso. I contratti di finanziamento potranno essere stipulati anche sotto forma di anticipazioni di cassa o linee di credito preliminari all'emissione dei Titoli del debito pubblico da estinguere al momento del collocamento dei Titoli stessi e devono essere sottoposti al parere della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, prima della loro formale adozione.

3. I Titoli del debito pubblico sono da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale e le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni, sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione. I decreti delegati devono essere oggetto di presentazione in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, prima della loro formale adozione.

4. Al fine di promuovere il rientro di somme o strumenti finanziari detenuti all'estero o reperire fondi per il rilancio economico del Paese e di mantenere e di rafforzare lo stato sociale, parte dei Titoli del debito pubblico di cui al precedente comma, potranno essere riservati alle

persone fisiche e giuridiche sammarinesi ovunque residenti od ai cittadini stranieri residenti a San Marino.

5. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è imputato sul capitolo 1223 "Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico".

6. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 "Quote interessi emissione di Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali". Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell'Agenzia di rating.

7. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-3-7823 "Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali". Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trovano imputazione sull'esercizio di competenza sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici".

8. Le risorse reperite ai sensi del presente articolo sono destinate al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell'economia di cui all'articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91, al rimborso delle anticipazioni di cassa accese presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al rimborso dei Titoli del debito pubblico di cui al Decreto Delegato 18 dicembre 2013 n. 173, nonché al reperimento della liquidità e alla copertura dei disavanzi di bilancio.

9. Allo scopo di garantire la sostenibilità del debito pubblico, si dà mandato al Congresso di Stato di individuare interventi mirati al contenimento della spesa pubblica e ad una sua progressiva riqualificazione da sottoporre alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione entro il 31 dicembre 2020.

#### **Art. 9**

*(Variazione stanziamenti previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Legge n.157/2019)*

1. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio", per l'esercizio 2020, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Legge n.157/2019 è variato da euro 15.000,00 ad euro 10.000,00.

2. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6434 "Fondo per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici ed installazione di impianti FER", per l'esercizio 2020, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.157/2019 è variato da euro 295.000,00 ad euro 145.000,00.

3. L'articolo 36, comma 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51, è così modificato:

"3. I predetti contributi saranno suddivisi rispettivamente nella misura pari al 55% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo II e al 45% dello stanziamento degli incentivi relativi al Capo III. Per i contributi a Fondo Perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la soglia massima di erogazione è fissata al 10% dello stanziamento previsto per gli incentivi relativamente al Capo II."

#### **Art. 10**

*(Modifica alla Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge n.157/2019 è così sostituito:

“Art.4

*(Modifica alla Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67)*

1. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 e a modifica dell'articolo 23 della Legge 24 Dicembre 2018 n.173 gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” sono ripartiti come segue:

- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2021;
- euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2022.”.

**Art. 11**

*(Modifica dell'articolo 9 della Legge n. 157/2019)*

1. L'articolo 9 della Legge n.157/2019 è così sostituito:

“Art.9

*(Riorganizzazione della Struttura sanitaria e socio sanitaria e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)*

1. Al fine del contenimento e razionalizzazione della spesa corrente e dell'incremento delle entrate, il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2020 al Congresso di Stato un piano complessivo contenente proposte strutturali di riorganizzazione della struttura sanitaria e socio sanitaria.

2. In riferimento alla Legge 31 marzo 2010 n.73 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità”, visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga, anche per l'anno 2020, il prelievo dalla “Cassa di Compensazione” di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.”.

**Art. 12**

*(Modifica dell'articolo 10 della Legge n.157/2019)*

1. L'articolo 10 della Legge n.157/2019 è così sostituito:

“Art.10

*(Strumenti di protezione sociale)*

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 300.000,00, stanziare sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi” per l'esercizio 2020 sono finalizzate:

- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del regolamento di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.56 del 2 maggio 2005, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2020;
- al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per l'assistente alla famiglia di cui all'articolo 15, comma 3, del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

2. In riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 il certificato di credito sociale e il Fondo straordinario di solidarietà sono unificati in uno strumento di protezione sociale di supporto alle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali.

3. Per effetto di quanto disposto al precedente comma 2, le risorse destinate al certificato di credito sociale pari ad euro 300.000,00 stanziato sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi”, per l’esercizio finanziario 2020, sono trasferite al capitolo 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”.

4. Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare un decreto delegato per rivedere le modalità di accesso allo strumento unico di protezione sociale, per rendere lo strumento stesso più efficace per rispondere in maniera tempestiva alle famiglie in difficoltà economiche e sociali.

5. Fino all’entrata in vigore delle nuove modalità di accesso di cui al comma che precede, le risorse finanziarie previste sul capitolo 1-3-2410 “Fondo Straordinario di Solidarietà”, per l’esercizio 2020, sono da utilizzarsi con le modalità previste dall’articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e dal Regolamento 11 maggio 2020 n.3, fino al 31 dicembre 2020, e con le modalità di cui al Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.179 e successivo Regolamento.

6. Il Fondo Straordinario di Solidarietà può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219.”.

### **Art. 13**

*(Modifiche alla Legge 25 maggio 2005 n.79)*

1. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-bis:

#### **“Art. 100-bis**

*(Deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale mediante applicativo sul sito dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)*

1. I soggetti abilitati dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi all’uso di uno specifico applicativo elettronico, mediante attribuzione di specifici codici di accesso personalizzati, possono depositare domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchi, brevetti, disegni industriali in forma elettronica.

2. Le modalità procedurali di accesso all’applicativo sono demandate alla emanazione di apposite direttive amministrative dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.”.

2. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-ter:

#### **“Art. 100-ter**

*(Sottoscrizione della domanda di marchio, brevetto, disegno industriale depositate mediante applicativo elettronico)*

1. La sottoscrizione delle domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchio, brevetto, disegno industriale avviene mediante firma elettronica secondo le modalità operative di funzionamento dell’applicativo.

2. La data e l’ora di sistema dell’applicativo fanno fede per la trasmissione e ricezione della domanda, ai fini della attribuzione della data di deposito della domanda.

3. La sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica da parte del consulente in proprietà industriale è ammessa se viene prodotta lettera d’incarico ai sensi dell’articolo 92, comma 3, della Legge 25 maggio 2005 n.79, nel testo emendato dall’articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.189.”.

3. Alla Legge n.79/2005 è aggiunto il seguente articolo 100-quater:

**“Art.100-quater**

*(Compilazione on-line delle domande di marchio, brevetto, disegno industriale)*

1. La compilazione delle domande di registrazione/concessione/rinnovo di marchio, brevetto, disegno industriale, avviene mediante l'imputazione dei dati nei campi presenti secondo le regole procedurali di funzionamento dell'applicativo. I dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e già caricati dell'applicativo sono comunque soggetti alla verifica da parte del compilante.
2. Le informazioni inserite nell'applicativo sono modificabili sino a quando non interviene la procedura di trasmissione definitiva da parte del consulente.
3. Dopo che la domanda sia stata trasmessa all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante l'applicativo, la modifica dei dati in essa contenuti può essere fatta solo compilando una richiesta di rettifica od integrazione.”.
4. Al fine di raccordare la normativa vigente con nuove forme di deposito elettronico delle domande di marchio, brevetto e disegno, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare con decreto delegato le modifiche ai titoli VI e VII della Legge n.79/2005 e la revisione delle tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi da applicarsi a partire dall'entrata in funzione dell'applicativo elettronico per il deposito on-line delle domande di marchio, brevetto e disegno.

**Art. 14**

*(Proroga termini emanazione decreti delegati e provvedimenti)*

1. In conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19 sono posticipati i seguenti termini:
  - a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12 della Legge n.157/2019 è posticipato al 31 ottobre 2020;
  - b) il termine di cui al comma 3 dell'articolo 13 della Legge n.157/2019 è posticipato al 31 ottobre 2020;
  - c) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 della Legge n.157/2019 è posticipato al 31 ottobre 2020;
  - d) il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge n.157/2019 è posticipato al 30 novembre 2020;
  - e) i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della Legge n.157/2019 sono posticipati rispettivamente al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2020;
  - f) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 19 della Legge n.157/2019 è posticipato al 31 ottobre 2020;
  - g) il termine previsto dall'articolo 2 della Legge 3 ottobre 2019 n.154 è prorogato al 30 settembre 2020.

**Art. 15**

*(Disciplina Fondi Pensione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della Legge n.157/2019 è così sostituito:
  - “2. Al comma 2 dell'articolo 41 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 l'importo di euro 19.000.000,00 è sostituito in euro 24.814.000,00.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 20 della Legge n.157/2019 è così sostituito:
  - “3. Il trasferimento del contributo relativo all'esercizio 2020 di cui al comma 1 è previsto per euro 19.000.000,00 sul capitolo 1-10-4530 “Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti”, ed il restante trasferimento pari ad euro 8.000.000,00 viene stanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, sulla base di un piano di rientro di durata decennale senza

interessi; pertanto lo stanziamento complessivo per l'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 1-10-4530 è pari ad euro 21.481.400,00.”.

#### **Art. 16**

*(Norme transitorie sulla gestione amministrativa del settore telecomunicazioni)*

1. In via transitoria e sino alla revisione degli organi, autorità amministrative ed Enti operanti nel settore delle telecomunicazioni, il personale di cui all'articolo 13, comma 1 del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146, è assegnato all'Unità Organizzativa (UO) Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica (UITDS), a mente dell'articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. Tale personale collabora alle operazioni di ordinaria manutenzione sulle reti dell'Amministrazione Pubblica e dipende in via funzionale dall'Autorità per la vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT di cui al Titolo II del Decreto Delegato n.146/2018 (per brevità, Autorità ICT) ed in via gerarchica dal Dirigente dell'UO UITDS.
3. L'Autorità ICT ha facoltà di delegare al suddetto personale l'adozione di atti e provvedimenti concernenti, in tutto o in parte, la competenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del Decreto Delegato n.146/2018.

#### **Art. 17**

*(Costruzione impianto sportivo)*

1. Al costruendo impianto sportivo denominato “Serravalle B”, riconosciuto quale infrastruttura strategica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.23, da realizzare su terreni di proprietà dell'Eccellentissima Camera ed il cui valore, ai sensi della delibera del Congresso di Stato n.27 del 15 ottobre 2019, è registrato nel Patrimonio dello Stato, si applica l'esenzione dall'imposta sulle importazioni in analogia a quanto previsto per i beni di cui all'articolo 41 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

#### **Art. 18**

*(Modifiche all'articolo 79 della Legge n. 147/2017)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato, entro il 31 agosto 2020, al fine di modificare l'articolo 79 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”, come sostituito dall'articolo 4 del Decreto - Legge 25 giugno 2018 n.70, per risolvere le problematiche scaturite dall'applicazione dello stesso.

#### **Art. 19**

*(Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui all'articolo 33 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e s.m.i. e conferimento delega al Congresso di Stato)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato, entro il 31 luglio 2020, al fine di disciplinare ulteriori procedure e modalità di presentazione delle pratiche di sanatoria straordinaria.
2. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, della Legge n. 94/2017 come prorogato dal comma 1 dell'Articolo Unico, del Decreto - Legge 30 gennaio 2020 n.14, è prorogato al 15 dicembre 2020.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell'Articolo Unico, del Decreto - Legge 30 gennaio 2020 n.14, è prorogato al 15 settembre 2021.

4. Il termine previsto per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 bis, dell'Articolo Unico del Decreto – Legge n.14/2020, è prorogato al 15 novembre 2021.

#### **Art. 20**

*(Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE)*

1. Per rendere attuativo e maggiormente equo lo strumento ICEE è dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato che modifichi il Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80 “Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE” tenendo conto in particolare:

- a) della necessità di garantire una migliore accessibilità ed effettività dello strumento sia in termini normativi sia in termini operativi;
- b) dell'esigenza di una definizione puntuale dei servizi e prestazioni il cui ottenimento è subordinato a tale indice;
- c) dell'esigenza di una definizione puntuale dei valori reddituali, patrimoniali immobiliari e mobiliari.

2. Al fine di mettere a punto un testo unico, il decreto delegato di cui al comma 1 sostituisce il Decreto Delegato n. 80/2019.

#### **Art. 21**

*(Modifiche all'articolo 10-bis della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“2. Lo straniero a cui venga rilasciato un permesso di soggiorno per programmi di vacanza/lavoro potrà iscriversi a un'apposita lista predisposta dall'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e potrà ottenere un avvio al lavoro ai sensi della Legge n.115/2017 e successive modifiche della durata massima stabilita ai sensi dalle intese sottoscritte tra la Repubblica di San Marino e la controparte. In deroga alle normative vigenti, il rapporto di lavoro non si trasforma a tempo indeterminato anche al superamento del periodo lavorativo ivi previsto.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10-bis della Legge n. 118/2010 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro e di un permesso di lavoro o nulla-osta, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e per il periodo di validità del permesso di lavoro o nulla-osta, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee.”.

#### **Art. 22**

*(Rivalutazione dei beni dell'impresa)*

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio, nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31 ottobre 2020 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31

dicembre 2019, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni, costituenti immobilizzazione.

2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 ottobre 2020, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.

3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica, nonché ai valori correnti.

5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2020, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.

6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2020.

7. Per gli operatori economici e gli Enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il saldo attivo di rivalutazione inferiore ai 2,5 milioni di euro è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura del 5% per gli immobili e i beni non ammortizzabili, del 4%, con minimo euro 125.000,00, se detto saldo attivo è ricompreso fra i 2,5 e i 5 milioni di euro, del 3%, con minimo euro 200.000,00, per un saldo attivo di oltre 5 milioni di euro, del 3,5% per tutti gli altri beni ammortizzabili.

9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2020.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.

11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.

12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione.

13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

### **Art. 23**

*(Revisione comma 2 dell'articolo 86 della Legge n.166/2013)*

1. È dato mandato al Congresso di Stato di revisionare, con apposito decreto delegato da adottare entro il 31 luglio 2020, la disciplina per la dichiarazione delle disponibilità di cui al comma 2 dell'articolo 86 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 24**

*(Variazione alle imposte di registro)*

1. Al fine di incentivare le compravendite di beni immobili, l'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche è ridotta al 2,5% sugli atti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. La riduzione non si applica al trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante da contratto di leasing.

### **Art. 25**

*(Delega per la revisione dei procedimenti amministrativi e norme di decertificazione)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare apposito decreto delegato per rivedere i procedimenti amministrativi secondo criteri di maggiore speditezza ed economicità procedurale, senza aggravio di oneri a carico del Bilancio dello Stato e per agevolare l'utenza, sentiti gli uffici competenti, gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria direttamente coinvolte, fermi restando i presidi e le garanzie inerenti le funzioni dello Stato ed i diritti del cittadino.

2. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati oppure qualora debbano essere prodotte ad autorità di Stati esteri, ferma restando in quest'ultimo caso, se previsto dalle norme vigenti oppure se richiesto dalle suddette autorità estere, l'eventuale legalizzazione o l'eventuale apposizione dell'apostille.

3. Nei rapporti con gli organi dell'Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi sammarinesi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

4. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e ad autorità di Stati esteri è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi dell'Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi sammarinesi».

5. L'articolo 18, comma 1 della Legge n.159/2011 è così sostituito:

“1. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.”.

## **Art. 26**

*(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 (riduzione del capitale sociale) commi 1, 4, 5 e 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all' articolo 106 (cause di scioglimento), comma 1, punto 4), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 27**

*(Rappresentatività e proporzionalità degli esponenti di Consigli di Amministrazione o dei Consigli Direttivi degli Enti pubblici o delle società partecipate)*

1. Al fine di garantire la migliore rappresentatività e proporzionalità delle forze politiche presenti nel Consiglio Grande e Generale, i mandati degli esponenti dei Consigli di Amministrazione o dei Consigli Direttivi degli Enti pubblici e delle società partecipate dall'Ecc.ma Camera di nomina del Consiglio Grande e Generale stesso o di nomina del Congresso di Stato vanno a scadere, indipendentemente dalla scadenza del mandato, all'inizio di ogni nuova legislatura. I membri di detti Consigli vengono nominati entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura al fine di garantire la sussistenza imprescindibile del rapporto fiduciario.

2. In via del tutto transitoria, per effetto dell'introduzione della presente norma, i mandati degli esponenti dei Consigli di Amministrazione o dei Consigli Direttivi degli Enti pubblici e delle società partecipate dall'Ecc.ma Camera di nomina del Consiglio Grande e Generale stesso o di nomina del Congresso di Stato attualmente in carica dei quali le attività sono strettamente connesse con gli indirizzi politico – amministrativi del governo precedente, vanno a scadere, indipendentemente dalla scadenza del mandato, all'entrata in vigore della presente legge. La nomina o la riconferma di detti Consigli viene deliberata dai competenti organi entro e non oltre la data del 30 settembre 2020 al fine di garantire il rapporto fiduciario tra esponente e Socio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per Banca Centrale della Repubblica di San Marino e per l'Agenzia di Informazione Finanziaria.

## **Art. 28**

*(Proroga straordinaria della durata dell'incarico del Rettore dell'Università degli Studi)*

1. Vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, stante il processo di adesione alla Magna Charta di Bologna cui l'Università della Repubblica di San Marino è stata ammessa, nelle more dell'adozione di un provvedimento di Riforma della Legge 25 aprile 2014 n.67 "Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria", l'incarico del Rettore è prorogato in via del tutto straordinaria per un triennio.

## **Art. 29**

*(Modifica al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n.23 - statuto dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)*

1. L'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23 e sue successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un massimo di due ulteriori mandati. In deroga a

quanto sopra, qualora l'Amministratore Unico od il membro del Consiglio di Amministrazione abbia ricoperto il ruolo per meno di un anno, questo periodo non viene conteggiato come un mandato.”.

### **Art. 30**

*(Tetto delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dello Stato, di Enti Statali o comunque a partecipazione statale e disposizioni modificative dei requisiti per l'accesso a posizione dirigenziale pubblica)*

1. L'articolo 1 della Legge 23 agosto 2016 n.113 è così sostituito:

#### **“Art. 1**

*(Tetto delle retribuzioni del personale dipendente)*

1. Per la retribuzione del personale dipendente dello Stato, di Enti Statali o comunque a partecipazione statale, delle Aziende Autonome di Stato, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Tribunale, della Banca Centrale della Repubblica, comprese le posizioni apicali degli Enti citati, è fissato un tetto massimo di euro 100.000,00 annui lordi, comprese indennità e consulenze e con esclusione del trattamento di fine rapporto.

2. Il suddetto tetto potrà essere superato dalla previsione contrattuale di una retribuzione di risultato che preveda parametri oggettivi di valutazione della prestazione e comunque tale retribuzione non potrà mai superare il cinquanta per cento della retribuzione di base.

3. Il riferimento alle posizioni apicali nonché alle indennità e consulenze di cui al comma 1 riguarda esclusivamente il personale dipendente.

4. L'espressione “tetto massimo di euro 100.000,00 annui lordi, comprese indennità e consulenze” è determinato come segue:

- a) l'importo di euro 100.000,00 si intende al lordo delle imposte dirette e della quota di contributi a carico del dipendente;
- b) non si considerano, ai fini del rispetto del limite del tetto massimo di euro 100.000,00, i compensi per il lavoro straordinario e/o festivo, l'indennità di anzianità prevista dall'articolo 34 della Legge 17 febbraio 1961 n.7, gli assegni familiari e le indennità di trasferta;
- c) con particolare riguardo ai professionisti dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, oltre ai compensi di cui alla lettera b) che precede, non si considerano, ai fini del rispetto del limite del tetto massimo di euro 100.000,00, i compensi per la reperibilità, i proventi dell'attività libero professionale e le altre indennità che altre leggi dovessero qualificare come non comprimibili all'interno di detto limite;
- d) non si considerano ricomprese nel tetto limite di retribuzione le indennità e le remunerazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 della Legge 6 novembre 2018 n. 139.”.

2. La lettera e., comma 1, dell'articolo 6 della Legge 31 luglio 2009 n.108 “Legge sulla Dirigenza” è così sostituita:

“e. esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale:

- i. nel Settore Pubblico Allargato in funzioni per l'esercizio delle quali o in posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea specialistica o di vecchio ordinamento;
- ii. nel Settore Privato in attività libero professionali o in posizioni con funzioni dirigenziali.

Il requisito di cui alla presente lettera e. può essere sostituito da diploma di specializzazione o da master universitario di secondo livello in materie attinenti all'Unità Organizzativa o all'Amministrazione sammarinese.”.

### **Art. 31**

*(Modifica dell'articolo 20 della Legge 31 luglio 2009 n.108)*

1. Al fine di assicurare continuità ai servizi, in caso di assenza temporanea e di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico e del rapporto di lavoro su posizione dirigenziale nel Settore Pubblico Allargato, l'articolo 20 della Legge 31 luglio 2009 n.108 è sostituito come segue:

#### **“Art. 20**

*(Sostituzione del dirigente ed incarico temporaneo su posizione dirigenziale definitivamente vacante)*

1. In caso di temporanea assenza del Dirigente non inferiore a 26 giorni, i Dirigenti del Settore Pubblico Allargato di cui all'articolo 47, comma 1 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 adottano provvedimento di sostituzione interna in favore di dipendente già assegnato alla medesima Unità o articolazione organizzativa, che segua in ordine gerarchico e ricopra una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea quinquennale o di vecchio ordinamento. Nel caso in cui l'assenza del Dirigente sia di durata presumibilmente superiore a tre mesi è richiesto il consenso del dipendente ai fini del conferimento della sostituzione.

2. Le posizioni dirigenziali che si rendano definitivamente vacanti per cessazione del rapporto di lavoro del titolare, possono essere, in via transitoria, coperte mediante provvedimento di incarico interno temporaneo adottato dai Dirigenti del Settore Pubblico Allargato di cui all'articolo 47, comma 1 della Legge n.188/2011 in favore di dipendente già assegnato alla medesima Unità o articolazione organizzativa, che segua in ordine gerarchico, sia disponibile e ricopra una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta la laurea quinquennale o di vecchio ordinamento.

3. L'incarico temporaneo di cui ai commi 1 e 2 viene conferito per un periodo massimo di tre mesi, eventualmente prorogabile una sola volta per lo stesso periodo, e cessa al momento dell'assunzione in servizio dell'avente diritto in esito al procedimento attivato per la copertura della posizione a mente dei Titoli II e IV del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106.

4. Ai dipendenti in favore dei quali sia disposta la sostituzione o l'incarico su posizione dirigenziale a mente dei superiori commi, è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 18 del Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78.

5. Il Dirigente che intenda assentarsi dal servizio per un periodo tale da doversi attivare la sostituzione o che intenda chiedere d'essere collocato a riposo o dimettersi dall'incarico o dal rapporto di lavoro dirigenziale, è tenuto a darne comunicazione con congruo anticipo, anche ai fini del tempestivo avvio delle necessarie procedure.

6. In caso di impossibilità a procedere nei termini di cui ai superiori commi, la sostituzione e l'incarico temporaneo sulla posizione dirigenziale sono disposti direttamente dal Congresso di Stato in favore di dipendente che ricopra una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesta laurea quinquennale o di vecchio ordinamento, fermo restando il termine massimo dell'incarico temporaneo indicato al comma 3.

7. Le procedure ed i criteri per il conferimento delle sostituzioni ed incarichi di cui al comma 6 sono definiti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005 su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica.”.

### **Art. 32**

*(Superamento del precariato nell'ISS)*

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto delegato per l'attuazione degli accordi fra Governo e Organizzazioni Sindacali che interverranno in ordine al superamento della problematica del personale precario alle dipendenze dell'ISS e degli eventuali accordi necessari alla loro applicazione ed agli adempimenti in essi previsti.

2. Il predetto decreto delegato sarà adottato contestualmente a quello sul secondo fabbisogno del Settore Pubblico Allargato allo scopo di definire le criticità legate al precariato prima di attivare le procedure di cui al Titolo V, Capo III della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

### **Art. 33**

*(Modifiche alla Legge 30 novembre 2004 n. 165 “Riordino degli organismi istituzionali e di gestione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” e disposizioni sul Comitato Esecutivo)*

1. L’articolo 9, primo comma, della Legge 30 novembre 2004 n.165 è così sostituito:

“Il Direttore Generale è nominato dal Congresso di Stato, dura in carica cinque anni salvo verifica di idoneità, con possibilità di interruzione anticipata, alla fine del terzo anno in base al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 14-*bis*, ed è riconfermabile nell’incarico o per un periodo inferiore qualora ne sussistano l’opportunità e l’accordo fra le parti.”.

2. L’articolo 11, undicesimo comma della Legge 30 novembre 2004 n.165, è così sostituito:

“Il Direttore Generale è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro, anche nella forma della prestazione d’opera professionale, che disciplina gli aspetti normativi ed economici. La retribuzione del Direttore Generale non può essere inferiore a quella del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e Socio-Sanitario, nonché dei dirigenti medici in ruolo presso la struttura ospedaliera; svolge la sua attività a tempo pieno per l’Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

3. L’articolo 12, secondo comma della Legge 30 novembre 2004 n.165, è così sostituito:

“Il Direttore Amministrativo è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro, anche nella forma della prestazione d’opera professionale, che disciplina gli aspetti normativi ed economici e la cui durata, ai sensi del successivo articolo 15, è connessa a quella del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 11 della presente legge, e svolge la sua attività a tempo pieno per l’Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

4. L’articolo 13, secondo comma della Legge 30 novembre 2004 n. 165, è così sostituito:

“Il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro, anche nella forma della prestazione d’opera professionale, che disciplina gli aspetti normativi ed economici, e la cui durata, ai sensi del successivo articolo 15, è connessa a quella del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 11 della presente legge, e svolge la sua attività a tempo pieno per l’Istituto per la Sicurezza Sociale.”.

5. Dopo l’articolo 14 della Legge 30 novembre 2004 n. 165 è aggiunto il seguente articolo:

#### *“Art. 14-*bis**

*(Obiettivi dei membri del Comitato Esecutivo e retribuzione di risultato)*

1. Il Segretario di Stato per la Sanità, il Segretario di Stato per le Finanze e il Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica, ognuno per i propri ambiti di pertinenza, sentiti la Direzione Generale della Funzione Pubblica e il Comitato Esecutivo dell’ISS, determinano annualmente gli obiettivi del Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale provvede quindi a distribuirli, per competenze, al Direttore Amministrativo e al Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie.

2. Annualmente il Comitato Esecutivo consegna ai Segretari di Stato di cui al comma precedente apposita relazione inerente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I Segretari di Stato di cui al comma precedente verificano il raggiungimento degli obiettivi e, con delibera del Congresso di Stato, stabiliscono modi e tempi della eventuale erogazione di cui al comma 5.

3. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, preventivamente illustrati e concordati, è riconosciuta al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie una retribuzione di risultato di importo massimo non superiore a un quarto del compenso annuale; tale remunerazione non si considera ricompresa nel tetto limite di retribuzione di cui alla Legge 23 agosto 2016 n.113 e successive modifiche.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, oltre a comportare la non corresponsione della retribuzione di risultato di cui al comma 2, costituisce elemento di revisione del contratto in essere con i singoli membri del Comitato Esecutivo nonché della revisione della durata dell'incarico di cui all'articolo 9, primo comma.

5. Con decreto delegato sono definiti i criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato correlata alla performance organizzativa e individuale.

6. L'obbligo di cui all'articolo 31 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41 non si applica ai membri del Comitato Esecutivo.”.

6. L'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n. 165 è così sostituito:

“Art. 18  
*(Validità delle sedute del Comitato Esecutivo)*

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del Direttore Generale e di almeno un Direttore.

2. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri. A parità di voti prevale il voto del Direttore Generale.

3. Nel caso in cui si verifichi l'assenza temporanea di due dei tre membri del Comitato Esecutivo, per una durata massima fino a tre mesi, al fine di garantire la piena operatività del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale o il facente funzione ha facoltà di nominare un membro supplente per dar seguito alle competenze di cui all'articolo 14 nei termini previsti per legge. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, il membro supplente può essere un dipendente ISS e ricoprire una posizione funzionale per l'accesso al suddetto incarico. La supplenza di cui al presente comma non dà diritto ad alcun adeguamento retributivo.”.

7. L'Allegato A della Legge 30 novembre 2004 n.165 è così sostituito:

“ALLEGATO A  
DOTAZIONE COMITATO ESECUTIVO

Disposizioni comuni:

avere il godimento dei diritti civili e politici;

non avere subito condanne penali per reato non colposo, che comportino la restrizione della libertà personale, per un tempo superiore ad un anno, ovvero per lo stesso tempo di interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante certificato penale.

1. DIRETTORE GENERALE

Laurea conseguita da almeno 5 anni;

Master o specializzazione;

Esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture sanitarie complesse.

1. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Laurea in discipline economiche, giuridiche e sociali conseguita da almeno 5 anni;

Esperienza dirigenziale almeno quinquennale.

1. DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita da almeno 5 anni;

Specializzazione in Igiene Pubblica o Primariato almeno quinquennale o esperienza dirigenziale almeno quinquennale o master di II livello in management delle organizzazioni sanitarie o master di II livello in direzione strategica delle aziende sanitarie o master di II livello in management sanitario e direzione strutture complesse.”.

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO**

**Art. 34**

*(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n. 10 del 13 maggio 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "A") di cui all'articolo 26 della Legge 19 novembre 2019 n. 157, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	428.706.100,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	67.097.010,09
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	406.100,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	511.500.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	44.640.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>1.052.349.210,09</b>
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	623.343.134,45
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	33.773.053,98
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	350.593.021,66
Titolo 4-Partite di giro	€	44.640.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.052.349.210,09</b>

**Art. 35**

*(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 dell'8 giugno 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "B") di cui all'articolo 27 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	11.211.827,13
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	0,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>20.074.827,13</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	7.770.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	3.339.327,13
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	102.500,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	8.263.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>20.074.827,13</b>

### **Art. 36**

*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.149 dell'8 giugno 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "C") di cui all'articolo 28 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	63.467.067,27
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	12.594.456,40
Titolo 3-Contabilità speciali	€	74.171.036,00
Titolo 5-Partite di giro	€	5.298.407,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>155.530.966,67</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	54.316.897,60
Titolo 2-Movimenti di capitali Spese in conto capitale	€	25.011.160,07
Titolo 3-Contabilità speciali	€	70.904.502,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	5.298.407,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>155.530.966,67</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della Legge n.157/2019 è così modificato:

“2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 14.700.093,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della Legge n.157/2019 è così modificato:

“4. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 14.700.093,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo; Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.”.

### **Art. 37**

*(Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.3 del 27 maggio 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di

Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "D") di cui all'articolo 29 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.613.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	168.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	348.200,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	230.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>5.459.200,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	4.989.300,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	137.400,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	230.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>5.459.200,00</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della Legge n.157/2019 è così modificato:

“2. Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2020 di euro 4.713.000,00 al C.O.N.S. di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.”.

### **Art. 38**

*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Comitato Esecutivo n.2 del 25 maggio 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "E") di cui all'articolo 30 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	103.430.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€	236.138.900,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	14.217.147,51
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€	0
Titolo 6-Partite di giro	€	22.063.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>375.850.047,51</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	351.267.047,51
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.520.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	22.063.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>375.850.047,51</b>

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della Legge n. 157/2019 è così modificato:  
"2. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2020, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 85.600.000,00."

#### **Art. 39**

*(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 22 aprile 2020, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato "F") di cui all'articolo 31 della Legge n.157/2019, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.646.000,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>6.651.000,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.646.000,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>6.651.000,00</b>

#### **Art. 40**

*(Modifica al comma 2 dell'articolo 40 della Legge n.157/2019)*

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della Legge n.157/2019 è così sostituito:  
"2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 325.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo."

#### **Art. 41**

*(Modifica dell'articolo 41 della Legge n.157/2019)*

1. Il comma 4 dell'articolo 41 della Legge n.157/2019 è abrogato.

#### **Art. 42**

*(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione)*

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 "Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A." fino alla concorrenza di euro 4.741.516,31.

#### **Art. 43**

*(Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie)*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n.157/2019 e di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168, sul capitolo 1-3-2412 "Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie" è previsto, per l'esercizio finanziario 2020, uno stanziamento complessivo di euro 3.000.000,00.

#### **Art. 44**

*(Conversione delle obbligazioni subordinate di cui all'articolo 7 del Decreto – Legge 27 luglio 2017 n.89)*

1. Le obbligazioni subordinate di cui all'articolo 7 del Decreto – Legge n.89/2017 sono rimborsate fino ad un ammontare di euro 50.000,00, per ogni posizione creditoria, per la parte eccedente sono convertite in obbligazioni subordinate emesse dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., su delibera del Consiglio di Amministrazione, aventi scadenza scaglionata in base all'importo 3, 5 o 7 anni, ad un tasso proporzionale alla durata non superiore allo 0,75%.

#### **Art. 45**

*(Proroga straordinaria scadenze finanziarie)*

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato una chiusura delle attività economiche e degli interventi posti in essere dallo Stato a sostegno delle famiglie e dell'economia, in via del tutto straordinaria si dispone quanto segue:

- a) le scadenze previste per il 31 luglio 2020 delle rate in conto capitale dei contratti di mutuo o finanziamento stipulati fra l'Eccellentissima Camera e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono posticipati al 30 settembre 2020;
- b) la scadenza delle obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto – Legge 27 luglio 2017 n.89 può essere dall'emittente posticipata, anche parzialmente, al 30 settembre 2020.

#### **Art. 46**

*(Estensione degli effetti del Decreto-Legge 2 luglio 2019 n.111)*

1. L'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del Decreto-Legge n.111/2019 come modificato dal Decreto-Legge n.63/2020, ratificato dal Decreto-Legge n.91/2020, è così ulteriormente modificato:

- “ a) essere soggetti ad accordo di mobilità sottoscritto entro il 31 dicembre 2021;
- b) aver maturato il diritto alla pensione di anzianità ordinaria o di vecchiaia ordinaria al termine del periodo di erogazione della superiore indennità di disoccupazione straordinaria o al più nei 12 mesi successivi;”.

2. Sono soppresse le lettere c) e d) dell'articolo 1, comma 4 del Decreto-Legge n. 111/2019.

3. L'articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:

- “ a) avere compiuto i 59 anni di età al termine dell'erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge, inclusa l'indennità di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, e almeno 40 anni di contribuzione, ovvero, in alternativa, almeno 35 anni di contribuzione. In tale ultimo caso

vengono applicati i disincentivi di cui all'articolo 7 della Legge n.157/2005 così come modificato dall'articolo 9 della Legge 18 marzo 2008 n.47;”.

4. L'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge n. 111/2019 è così modificato:  
“ a) 65 anni di età, al termine dell'erogazione di tutti gli ammortizzatori sociali di legge inclusa l'indennità di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge;”.

**Art. 47**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 7 luglio 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*